**Etichettatura delle calzature**

**Avviso alla Clientela**

**(Direttiva 94/11/CE e D.M. 11 aprile 1996)**

## Art. 4 co. 3 Decreto Ministeriale 11 aprile 1996: nei luoghi di vendita al consumatore deve essere esposto un cartello illustrativo sulla simbologia adottata sull'etichetta.

*Parti della scarpa Simbologia sull'etichetta*

Tomaia

Rivestimento tomania e suola interna

Suola esterna

* **L'etichetta** deve essere presente su almeno una delle calzature.
* L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% è opportuno che l'etichetta rechi indicazione sulle due componenti principali.
* **Le informazioni sui materiali usati** e le relative parti della scarpa possono essere costituite da

## simboli o scritte in lingua italiana.

* L'etichetta può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato.
* L'Etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
* Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta.
* L'etichetta **non deve indurre in errore il consumatore.**
* Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

# Esempio di etichetta:

**La vigilanza sul rispetto della normativa è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita tramite le Camere di Commercio.**

**In caso di etichettatura non conforme o mancante, l'autorità di vigilanza assegna al fabbricante un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente, dispone il ritiro dal mercato delle calzature.**